

SISTEMA DIGITALE PER L'INOLTRO DELLE ISTANZE D'ESPORTAZIONE (E-LICENSING). INDICAZIONI PRIMARIE PER I SIGNORI ESPORTATORI.

II COMUNICATO TECNICO

Come noto, dal 1° luglio 2022 è operativa la versione italiana del sistema di E-licensing, sviluppata congiuntamente da questa Autorità nazionale-UAMA e dalla DG TRADE della Commissione Europea, per la gestione in digitale dei procedimenti autorizzativi inerenti, tra gli altri, l'esportazione di: beni e tecnologie a duplice uso, beni soggetti al Reg. (UE) 2019/125 (i cosiddetti Beni Anti Tortura) e beni soggetti a misure restrittive unionali (come, per esempio, quelle nei confronti di Russia e Iran).

Nell'aprile 2024 questa Autorità nazionale ha riunito in un **I Comunicato Tecnico** alcune indicazioni necessarie per l'accesso all'E-licensing e l'utilizzo del medesimo, già fornite con precedenti "Comunicati".

Il "**Comunicato Tecnico**" in questione è reperibile sul sito di questo MAECI, all'indirizzo: <https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2024/04/COMUNICATO-UNICO-E-LICENSING-APRILE-2024-final.pdf>

Con il **II Comunicato Tecnico** questa Autorità nazionale offre ai Sigg. Operatori alcuni ragguagli in merito alle ultime novità del sistema E-licensing, fermo restando che si rimanda al Manuale d'Uso degli Utenti, disponibile all'indirizzo <https://webgate.ec.europa.eu/frontoffice/welcome> per tutti i dettagli, nonché ai tutorial ed ai video disponibili nella *Pagina Panoramica* all'interno del sistema, nella *Sezione FAQ/Aiuto*.

IL NUOVO RUOLO DELL'AMMINISTRATORE LOCALE

In determinate situazioni, il legale rappresentante di una società, a causa della mole di lavoro che tale carica comporta, può trovarsi impossibilitato ad occuparsi della **registrazione della propria società nell'E-licensing**. Si tratta infatti di un compito che richiede tempo e che molto spesso comporta una fase di interlocuzione con questa Autorità nazionale, relativa ai documenti di supporto da caricare ed alle informazioni societarie da fornire.

Può anche capitare che il legale rappresentante di una società lasci tale carica e la società medesima, **senza prima iscrivere il nuovo manager nell'apposita sezione dell'E-licensing e senza la disponibilità d'uso delle proprie credenziali** così da consentire comunque alla società di provvedere in autonomia.

In considerazione di queste due diverse situazioni, è stato creato nel Front Office del sistema **il nuovo ruolo di Amministratore Locale**. Qualora necessario, per

ottennero, ogni società potrà incaricare un qualunque collaboratore - **dotato di Identità ECAS/EU Login** - di ricoprire tale ruolo, **mediante il quale egli/ella potrà:** **1.** Richiedere la registrazione della società nell'E-licensing, iscrivendo anche il relativo manager e caricando la necessaria documentazione di supporto (naturalmente, una volta ottenuta la registrazione della società, il manager in questione sarà l'unico titolato a poter inoltrare le istanze di esportazione o i rapporti di utilizzo periodici, laddove previsti); **2.** Sostituire il vecchio manager con quello nuovo ed inoltrare questa richiesta all'Autorità nazionale.

La persona prescelta dalla società per ricoprire il ruolo di Amministratore Locale entrerà nel Profilo Societario e riempirà l'apposita sezione dell'Amministratore Locale con i propri dati. Solo successivamente potrà procedere ad effettuare una delle due azioni di cui sopra.

Soltanto qualora una società si trovi sprovvista sia di Manager - in grado di entrare con il proprio ruolo nell'E-licensing - sia di Amministratore Locale, che possano operare nel Profilo Societario, questa Autorità nazionale procederà essa stessa a sostituire il vecchio manager di una società con quello nuovo, su richiesta della società medesima, opportunamente motivata e supportata da documentazione idonea a confermare l'attribuzione di tale ruolo. Una volta che il nuovo manager avrà avuto accesso al sistema, sarà comunque cura della società provvedere a caricare nell'E-licensing tutta la documentazione necessaria.

Per richiedere la registrazione di una società nell'E-licensing come Operatore Economico, colui o colei che tale società ha prescelto per essere l'Amministratore Locale (AL) dovrà entrare nel sistema e, nell'apposita maschera d'identificazione iniziale, dovrà cliccare sulla casella "*Amministratore Locale*". Successivamente l'AL potrà compilare la richiesta di registrazione, inserendo il legale rappresentante della società nella *Sezione Manager* e tutta la necessaria documentazione di supporto. Resta inteso che lo stesso legale rappresentante di una società può ovviamente richiedere la registrazione della società nell'E-licensing. All'entrata nel sistema, tuttavia, prima di procedere, egli dovrà cliccare sulla casella "*Manager*" nell'apposita maschera d'identificazione.

Per quanto concerne la sostituzione del manager di una società, possono verificarsi due casi:

1. la società possiede un Amministratore Locale: l'AL dovrà inoltrare a questa Autorità nazionale una richiesta di sostituzione manager, nell'apposita maschera di richiesta della "*Sezione Manager*" all'interno del Profilo dell'Operatore Economico, inserendo anche la mail del nuovo manager associata all'Identità ECAS/EU Login di quest'ultimo. Una volta che questa Autorità avrà approvato la richiesta, il nuovo manager potrà entrare con le sue credenziali nel sistema, per completare nella "*Sezione*

Manager” i dati a suo riguardo ed allegare la necessaria documentazione di supporto, a comprova della sua carica (visura camerale, procura, etc.).

2. La società non possiede un Amministratore Locale: qualora il legale rappresentante di una società abbia gestito in prima persona il sistema E-licensing e successivamente abbandoni detta società senza prima registrare nel sistema il nuovo manager, sarà cura di questa Autorità nazionale supportare detta società nel cambio del manager, su **richiesta della stessa**, come già espresso precedentemente.

Si ricorda agli operatori economici che, qualora in una società si verifichi il cambiamento del legale rappresentante, quest’ultimo dovrà essere immediatamente sostituito anche nell’E-licensing, **perché le istanze d’esportazione di detta società devono riportarne la firma, ovvero essere inoltrate tramite l’identità del “nuovo manager”, onde evitare d’incorrere nelle previste sanzioni di legge.**

ULTERIORI INNOVAZIONI DEL SISTEMA

- **Un’ulteriore nuova funzione dell’E-licensing concerne la possibilità di ottenere dal sistema un’anteprima della licenza**, una volta predisposta l’istanza, ma prima d’inoltrarla. Ciò può rivelarsi utile all’operatore economico per rilevare nel relativo modulo eventuali imperfezioni o errori, consentendogli di apportare le necessarie modifiche.

Come noto, in determinati casi questa Autorità nazionale può imporre delle condizioni aggiuntive ad un’autorizzazione individuale, quali l’obbligo di fornire un documento di presa in carico delle merci o una reportistica documentale e/o fotografica, relativa ai beni di cui in licenza. **Tale documentazione può essere ora caricata nella Sezione Autorizzazioni, utilizzando la funzione “Aggiungi documenti” e allegandola direttamente alla licenza in questione.** Si ricorda agli operatori economici che il mancato inoltro a questa Autorità nazionale della prescritta documentazione nei termini prescritti comporta l’irrogazione di sanzioni nazionali, come da art. 18 comma 2 del Decreto Legislativo n. 221/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 103 del 10 agosto 2023.

- **Relativamente ai rapporti semestrali dovuti per Autorizzazioni Generali dell’UE (AGEU), Autorizzazioni Generali Nazionali (AGN) e Autorizzazioni Globali Individuali (AGI)**, è ora possibile inserire nel relativo modulo elettronico anche operazioni concernenti **esportazioni di tecnologia effettuate in formato intangibile (ITT)** e quindi non soggette ad obblighi doganali. In detto modulo gli esportatori quindi potranno riempire i soli campi d’interesse, lasciando in bianco gli altri.

Si fa presente comunque che, al fine di ottenere rapporti semestrali di qualità più elevata, da novembre 2024 è **obbligatorio completare i seguenti campi: valore, valuta, data, codice dual use, Paese Terzo di destinazione finale**. Di conseguenza, anche per gli ITT dovrà essere inserito il relativo valore, ancorché simbolico (ad es. 1 o 0).

Si ricorda ai Sigg. Esportatori **che il mancato inoltro a questa Autorità nazionale, nei termini previsti dalla normativa, dei prescritti rapporti semestrali per ogni tipologia di beni materiali e immateriali esportati tramite AGEU, AGN e/o AGI, è soggetto all'irrogazione di sanzioni nazionali, come da art. 18 comma 4 lettera c.**

- **Il sistema del “secondo fattore di autenticazione” per un accesso sicuro all'E-licensing sta subendo un cambiamento.** Pertanto, come indicato nella pagina di accesso al sistema ECAS, **a giugno 2025 verrà eliminata dal menu d'ingresso la possibilità di accedere tramite l'utilizzo dell'invio di SMS sul cellulare come secondo fattore di autenticazione.** Al suo posto è prevista l'entrata nell'E-licensing **tramite apposita applicazione EU Login**, da scaricare sul cellulare. Questa consentirà di accedere o attraverso la risposta ad una notifica ricevuta sul proprio dispositivo mobile associato, oppure inquadrando un codice QR che comparirà nella maschera d'autenticazione, ottenendo così una stringa di numeri e lettere, da inserire nella stessa.
Si sottolinea che, una volta scaricata **l'applicazione EU Login** sul cellulare, il dispositivo andrà abbinato al proprio profilo EU Login, così come la scelta di accedere all'E-licensing tramite questa modalità dovrà essere **immediatamente** riportata nelle *Impostazioni* del proprio *profilo EU Login*, sul sito: <https://webgate.ec.europa.eu/cas/>, in modo da consentire al sistema di autenticazione di concedere l'entrata dell'operatore tramite QR code. Soltanto dopo tale operazione sarà possibile effettuare una prima entrata nell'E-licensing mediante la predetta applicazione.
- **La documentazione post spedizione** (per es. documento di presa in carico delle merci), richiesta in determinati casi da questa Autorità nazionale deve ora essere caricata direttamente nell'E-licensing e non più inoltrata via PEC.
- **Una volta ottenuta un'autorizzazione, la società detentrica della stessa, ove necessario, potrà inoltrare tramite l'E-licensing soltanto alcune tipologie di richiesta di modifica.** Infatti, in considerazione della futura attivazione del ponte digitale CERTEX tra il sistema E-licensing di questa Autorità nazionale ed il sistema SINGLE WINDOW dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AGM) - che consentirà uno scambio di dati tra questa Autorità nazionale che comunicherà quelli relativi alle autorizzazioni di esportazione emesse e l'ADM

che fornirà quelli relativi agli scarichi doganali – non tutte le tipologie di modifica possono essere concesse tramite l'E-licensing. Per tale ragione, è possibile richiedere ed ottenere soltanto le seguenti modifiche (“*Changes*”):

- a) periodo di validità della licenza (proroga);
- b) informazioni concernenti l’esportatore (per es. cambio di indirizzo);
- c) valore e/o valuta dei beni esportati (ma solo se l’utilizzo della licenza si basa sulla quantità di merce progressivamente scaricata in dogana e non sul valore progressivamente esportato);
- d) aggiungere o modificare o eliminare un destinatario dei beni esportati (prima che questi vadano all’utilizzatore finale);
- e) modificare l’indirizzo dell’utilizzatore finale.
- f) Trasformare una licenza da temporanea a definitiva.

Ovviamente tali richieste di modifica dovranno poi essere esaminate e, se del caso, approvate da questa Autorità nazionale. Tutte le altre tipologie di modifica, ancorché concedibili, dovranno essere richieste a questa Autorità nazionale tramite PEC, all’indirizzo: uama.dualuse@cert.esteri.it.

- **La sezione FAQ/Aiuto**, contenente il Manuale d’Uso dell’E-licensing per gli Operatori Economici, è stata arricchita di ulteriore materiale d’interesse, di video e tutorials che illustrano con chiarezza le diverse funzionalità del sistema, a beneficio degli utenti. Tutti gli operatori che avessero dubbi o difficoltà sono pertanto invitati, prima di contattare l’Autorità nazionale o di contattare l’help desk della Commissione Europea, di procedere alla lettura del Manuale o delle FAQ, ovvero a visualizzare i video e tutorials presenti in questa sezione, dove potranno trovare la maggior parte delle risposte ai loro dubbi o interrogativi.
- **Nel menu dei “Regolamenti e disposizioni”**, sulla base dei quali possono essere formulate le diverse tipologie di istanze, è stato inserito l’**Elenco Nazionale di Controllo italiano**, ovvero l’Allegato A al Decreto del V.M. degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 1° luglio 2024, che dispone che l’**esportazione** di beni di cui al predetto elenco sia soggetta al requisito di autorizzazione.
- **Lista dei documenti allegati ad un’istanza d’esportazione**: il sistema ora compone **automaticamente** una lista dei documenti allegati ad ogni singola istanza, radunandoli in un’unica sottosezione, visualizzabile nelle “Informazioni Generali” dell’istanza. Ciò è di grande utilità sia per l’esportatore - che inoltra l’istanza ed intende rivedere a posteriori qualche documento caricato - sia per questa Autorità nazionale, che effettua vari tipi di controllo sulla

documentazione inoltrata. Si sottolinea, tuttavia, che **i diversi documenti di supporto devono essere caricati, esclusivamente in formato PDF, nella singola sezione di appartenenza e non tutti nella medesima sezione. La mancata osservanza di tale disposizione ostacola la rapida revisione dell'istanza da parte di questa Autorità nazionale ed il lavoro degli Esperti Tecnici e delle altre Autorità ed Enti coinvolti nei controlli, allungando i tempi di lavorazione di un'istanza.**

DOCUMENTI PER OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE

- **L'EUC (End User Certificate), laddove richiesto da Autorità di Paesi Terzi ai fini di eventuali importazioni in Italia, è ora richiedibile in apposita sezione del sistema. L'operatore economico che sottopone la richiesta dovrà completare i dati inerenti l'operazione riguardo alla quale le Autorità di licensing di un determinato Paese Terzo, prima di concedere un'autorizzazione di esportazione, esigono tale documento, a firma di questa Autorità nazionale.**
- **Il CII (Certificato d'Importazione Internazionale) è ora richiedibile in apposita sezione del sistema.**

IMPORTANTE PROMEMORIA

Si ricorda ai Sigg. Esportatori che:

- **L'End User Statement (EUS) deve essere redatto in conformità con il modello presente sulla *Pagina Dual Use* del sito di MAECI-UAMA, all'indirizzo: <https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/uama/legislazione/> , successivamente cliccando al centro della pagina su: "*Dual Use*" e poi rintracciando il modello di interesse nella Sezione "Modulistica". Altre versioni non saranno accettate da questa Autorità nazionale. Inoltre si sottolinea che l'EUS deve essere siglato in ogni sua pagina (qualora composto di più pagine) e firmato, in calce al documento, con firma autografa, per esteso ed in caratteri leggibili.**
- **È vietato caricare nell'E-licensing documentazione classificata, anche quando sia a supporto essenziale di una determinata istanza d'esportazione. La documentazione classificata può assumere due diversi livelli di sensibilità: a) **documentazione fino al grado di "riservato"**: dovrà essere inviata a questa Autorità nazionale in doppia busta e tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure recapitata a mano all'indirizzo: **Autorità nazionale- UAMA,****

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma; **b) documentazione “di alta classifica”:** dovrà essere recapitata a mano, in doppia busta sigillata, alla *Segreteria Generale* di questo Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, *Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma*, previa richiesta di appuntamento a detta Segreteria per la consegna. **Per la confezione di consegna dei documenti di tale tipologia sarà d’obbligo attenersi alle norme di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n. 5.** Riguardo allo stesso, con particolare attenzione dovranno essere considerati: Capo II, art 12; Capo III, art. 19; Capo V, art. 38 e art. 39.

Per quanto specificamente attiene l’E-licensing, l’operatore economico dovrà indicare nella *Sezione Informazioni Generali* dell’istanza in questione che questa contiene documentazione classificata. Successivamente, nella sezione in cui il documento classificato avrebbe la sua sede naturale (per es. *Sezione Utilizzatore Finale*), tale documento (per es. *EUS*) andrà sostituito con una dichiarazione, in formato pdf, che faccia stato di tale la circostanza e confermi che si procederà alla trasmissione della documentazione classificata nelle modalità di cui sopra.

- L’art. 8. co. 7. del D. Lgs. 221/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, no. 103, stabilisce che, **laddove un’autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati**, la stessa sia subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza (DIS). Tale caratteristica dei beni andrà pertanto esplicitata nella descrizione dell’item in istanza, e sarà cura di questa Autorità nazionale trasmettere richiesta al DIS per l’acquisizione del necessario parere.
- Ai sensi dell’art. 15 c. 2 del D. Lgs. 221/2017, nello specifico caso di **cessione di materiali o informazioni classificati non ricompresi in All. IV del Reg. (UE) 821/2021, da trasferire all’interno dell’Unione europea**, l’operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, per il tramite di UAMA, via PEC al seguente indirizzo: uama.dualuse@cert.esteri.it.
- **È possibile richiedere tramite l’E-licensing anche una Autorizzazione Grandi Progetti (AGP)**, che può assumere la forma di licenza specifica individuale o globale individuale, a seconda della natura del progetto per il quale si intende inoltrare istanza a questa Autorità nazionale. La documentazione di supporto alla singola istanza di AGP, da inoltrare tramite il Portale a questa Autorità nazionale, dovrà seguire, in linea di massima, quella prevista per le due menzionate tipologie autorizzative dagli articoli 10 comma 3 ed 11 commi 3 e 5 del D. Lgs. 221/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023

n. 103. Questa Autorità nazionale si riserva di richiedere ulteriore documentazione a corredo, da concordarsi con l'esportatore interessato, sulla base della configurazione del progetto descritto nell'istanza medesima.

A tal proposito, si consideri che la complessità del progetto rappresentato in un'istanza APG può comportare verifiche tecniche sulla documentazione trasmessa da parte di questa Autorità nazionale, che possono richiedere tempi più lunghi della media per il necessario esame preliminare.

- **Sostituzione della visura camerale:** è necessario sostituire la visura camerale caricata nella Sezione del Profilo Societario allorché sia intervenuta una variazione significativa in tale documento (per es.: sostituzione del legale rappresentante, cambio di indirizzo per la sede legale della società, ecc.).